

Allegato "A" rep. n. 51987/14772

"Fondazione Cinema per Roma"

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione Cinema per Roma, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all'estero.

Articolo 2

Fondatori

1. Sono Fondatori iniziali:

a) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (d'ora innanzi denominata CCIAA di Roma);

b) la Fondazione Musica per Roma.

Sono altresì Fondatori, secondo quanto previsto nell'atto costitutivo:

c) Roma Capitale (già Comune Di Roma);

d) la Regione Lazio;

e) Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma).

2. E' Fondatore successivo l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l..

3. Possono divenire Fondatori Successivi le persone giuridiche o fisiche individuate con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori che, rispondendo all'invito dei Fondatori e previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, aderiscano al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione nelle misure indicate dai Fondatori.

Articolo 3

Partecipanti

1. Sono Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, i quali, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in natura e servizi il cui valore sia valutabile in modo oggettivo, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di amministrazione.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.

4. L'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti è deliberata dal

Consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Finalità

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- a) realizzare e promuovere la Festa del Cinema di Roma;
- b) promuovere il settore cinema in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero Paese;
- c) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, ed in generale sull'audiovisivo, nonché promuovere la ricerca nel settore stesso e dare voce - con la realizzazione di eventi specifici - a nuove forme artistiche cui non è concesso uno spazio nel circuito ufficiale;
- d) supportare altre iniziative artistiche che contribuiscono alla diffusione di cultura in ogni forma.

Articolo 5

Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 3, provvede alla progettazione, realizzazione e promozione di eventi cinematografici ed audiovisivi, con particolare riguardo alla Festa del Cinema e all'esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua utilizzazione.

In particolare, la Fondazione gestisce direttamente o indirettamente mediante appalti i seguenti servizi ed attività:

- la gestione economico-amministrativa della Festa e degli eventi collegati;

- la commercializzazione dei biglietti per le manifestazioni di ogni genere che si svolgeranno nella Festa;

- la produzione e commercializzazione di materiale audiovisivo ed editoriale;

- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, *stages*, *master classes* e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;

- la realizzazione di diverse tipologie di eventi, spettacoli, mostre, e manifestazioni cinematografiche e, attinenti a queste, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il pubblico;

- l'erogazione di premi e borse di studio;

- la promozione delle attività che si svolgeranno, a qualsiasi titolo, nella Festa del Cinema e nelle altre iniziative della Fondazione;

- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate.

2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre forme partecipative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.

3. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve medio o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere la costituzione e/o la partecipazione ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche al di fuori della Festa del Cinema.

Articolo 6

Patrimonio e risorse disponibili per la gestione

1. Il Fondo patrimoniale è costituito:

a) dal conferimento effettuato con separato atto dalla Fondazione Musica per Roma avente ad oggetto l'azienda Festa del Cinema di Roma;

b) da un originario fondo di dotazione intangibile di 700.000 Euro, costituito con il contributo di: CCIAA di Roma 300.000 Euro, Fondazione Musica per Roma 100.000 Euro, nonché, secondo quanto previsto in sede di atto costitutivo, da un contributo iniziale di Roma Capitale (già Comune di Roma) 100.000 Euro, della Regione Lazio 100.000 Euro e della Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) 100.000 Euro;

c) L'istituto Luce Cinecittà S.R.L. contribuisce al Fondo di dotazione con 100.000 Euro;

d) dal diritto di uso del complesso immobiliare "Parco della Musica" conferito dalla Fondazione Musica per Roma - che ne è titolare - per la durata della Festa del Cinema, fatti salvi i diritti previsti per l'Accademia di S. Cecilia disciplinati dalla

legge;

e) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui all'articolo 2, comma 3;

f) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Fondatori;

g) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;

h) da ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.

2. Le risorse disponibili per la gestione d'esercizio a titolo di contributo a carico dei Fondatori sono definite con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori da tenersi improrogabilmente entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio di gestione.

Sono inoltre risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

a) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;

b) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

c) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra

fonte.

3. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

2. Gli organi della Fondazione vengono nominati nel rispetto della parità di genere prevista dal DPR 251/2012.

Articolo 8

Il Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai rappresentanti legali degli enti Fondatori.

2. Il Presidente del Collegio dei Fondatori viene eletto dai membri del Collegio dei Fondatori stesso e rimane in carica quattro anni.

Il Presidente decade in caso di perdita del ruolo di Rappresentante

legale del Fondatore.

3. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione fra gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Sindaco di Roma Capitale;

b) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

c) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in conformità al disposto di cui all'articolo 2.3;

d) delibera le modificazioni dello statuto;

e) approva il *Budget* entro il mese di dicembre antecedente l'anno di riferimento ed il Bilancio d'esercizio entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

f) nomina la società di revisione e certificazione del bilancio, avendo raccolto espresso parere dal Collegio Sindacale.

g) delibera la messa in liquidazione della Fondazione nei casi previsti dall'art. 14.3 e nomina uno o più liquidatori determinandone il compenso.

4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data,

luogo ed ora fissata per l'adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri del Collegio dei Fondatori, ai consiglieri ed al Collegio sindacale per raccomandata, pec, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera validamente a maggioranza dei votanti.

E' ammessa la possibilità di ciascun Fondatore di farsi rappresentare.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri incluso il Presidente. Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile e dalla vigente normativa. Si applicano le norme per gli enti in controllo pubblico.

2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: da un consigliere nominato dal Sindaco di Roma Capitale; dal Presidente della CCIAA di Roma o da un consigliere da questi nominato; da un consigliere nominato dalla Regione Lazio; da un consigliere nominato dall'Istituto Luce Cinecittà S.r.l..

E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma.

3. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione di Roma Capitale fra i membri come sopra nominati.

Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere al suo interno il Vice Presidente al quale spettano le funzioni di cui all'art. 10 comma 4.

4. I Consiglieri durano in carica un quadriennio e scadono dall'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere confermati. Qualora i componenti per qualsiasi ragione cessino dall'incarico nel corso del mandato, si provvederà alla loro sostituzione con le stesse modalità della nomina. I membri subentranti nell'incarico permarranno per il periodo di tempo rimanente nel quadriennio.

Qualora la maggioranza dei consiglieri cessi dal proprio incarico, decadrà anche l'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito

da una persona designata da chi presiede l'adunanza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata ai consiglieri ed al Collegio Sindacale per raccomandata, pec, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di decadenza del Consiglio, decade anche il Presidente.

Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il successore, nominato con le stesse modalità, rimane in carica fino allo scadere del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.

3. Il Presidente è delegato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria e per ogni altro atto che rientri fra compiti e poteri delegabili.

4. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o impedimento - sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 11

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. In particolare, il Consiglio:

a) redige entro il 15 di dicembre il progetto di bilancio preventivo, corredato anche dal piano delle attività da svolgere nell'anno successivo, dai relativi stanziamenti e da una relazione illustrativa;

b) redige entro il mese di marzo il progetto di bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c.;

c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) delibera le attività della Fondazione, elaborate eventualmente con la consulenza di esperti;

f) definisce criteri in ordine all'eventuale assunzione di personale;

g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento

interno;

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali e al funzionamento della Fondazione;

i) delibera direttamente o autorizza il Presidente a conferire e revocare - congiuntamente o disgiuntamente - procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;

l) esprime parere sulle modificazioni dello Statuto;

m) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro atto rientrante nei propri compiti e poteri, non può in ogni caso delegare poteri e attribuzioni relativi a:

a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) approvazione e modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Fondazione;

c) nomina dei dirigenti;

d) assunzione e cessione di partecipazioni;

e) le materie previste alle lettere a), b) c) e h) del precedente comma 2.

4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e soltanto per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

5. E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Fondazione e/o terzi, come di revocarle.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette al Collegio Sindacale ed al Collegio dei Fondatori il progetto di bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, come redatti dal Consiglio di Amministrazione, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori.

7. Qualora il Collegio dei Fondatori nella riunione prevista per l'approvazione esprima la necessità di apportare modifiche al progetto di bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, entro

15 giorni il Consiglio di Amministrazione redigerà il nuovo bilancio preventivo/bilancio consuntivo che recepisca tali modifiche.

Articolo 12

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente nominato dal Sindaco di Roma Capitale, uno dal Presidente della CCIAA di Roma e uno dalla Fondazione Musica per Roma.

2. Il Collegio, inoltre, si compone di due Sindaci supplenti nominati, rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma Capitale e uno dalla Camera di Commercio.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni e scadono dall'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere confermati.

3. Il Collegio Sindacale opera in conformità a quanto previsto dall'art. 2403 cc c.1; provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi da depositarsi almeno cinque giorni prima della scadenza fissata per l'approvazione da parte del Collegio

dei Fondatori.

4. Il Collegio Sindacale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e partecipa altresì alle adunanze del Collegio dei Fondatori ove richiesto.

5. I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice civile e sottostanno alle cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del C.C..

6 La verifica della regolarità della contabilità sociale nonché il parere espresso con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sono affidati alla società di revisione laddove nominata dal Collegio dei Fondatori. Si applicano gli artt. 155 e 156 del D.Lgs. 24.2.98 n. 58.

Articolo 13

Remunerazione e decorrenza delle cariche

1. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di Amministrazione è onorifica ai sensi di quanto previsto dal D.L. 78/2010, convertito in L 122/2010; è previsto il rimborso delle spese di viaggio e alloggio ove effettivamente sostenute in relazione alla partecipazione alle sedute consiliari.

2. La remunerazione del Collegio Sindacale è stabilita dal Collegio dei Fondatori, con una somma definita in base alle disposizioni

applicabili alle società partecipate da Roma Capitale.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residui saranno destinati - sulla base delle indicazioni dei Fondatori - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 15

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del Codice civile e di altre leggi applicabili in materie.